

57. (Rinvio dell'udienza di comparizione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace 57. (Rinvio dell'udienza di comparizione)

Art. 57. (Rinvio dell'udienza di comparizione)

1. Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.
2. Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva.

Documenti collegati:

[Procedimento davanti al pretore \(o al conciliatore\) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 21/06/2013](#)

Procedimento dinanzi al giudice di pace - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Comunicazione dell'udienza di rinvio alla parte non costituita - Obbligo del cancelliere - Insussistenza - Conseguenze. Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d'ufficio dell'udienza di

[procedimento davanti al pretore \(o al conciliatore\) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16752 del 09/08/2005](#)

Procedimento innanzi al giudice di pace - Termine minimo a comparire - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16752 del 09/08/2005 In tema di procedimento davanti al giudice di pace il mancato rispetto della

fine

57. (Rinvio dell'udienza di comparizione)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello